



PREFETTURA DI FIRENZE

**STRANIERI
E
SERVIZI DEMOGRAFICI**

Casistiche ricorrenti

2010

PRESENTAZIONE

Si ringraziano per la collaborazione e disponibilità nella stesura del manuale:

Candida BRUTTI (Comune di Fucecchio)
Luigi DANI (Comune di Certaldo)
Luisanna GALLUCCIO (Comune di Campi Bisenzio)
Alessandro LANDI (Comune di Calenzano)
Danilo LOMBARDI (Ufficio Stato Civile del Comune di Firenze)
Fulvio MICHELUCCI (Comune di Empoli)
Alessio SACCHETTI (Ufficio Anagrafe del Comune di Firenze)
Luisa SARRI (Comune di Sesto Fiorentino)
Rosanna PILOTTI (Ufficio Immigrazione Prefettura di Firenze)
Chiara FIORAVANTI (Progetto PAeSI - Regione Toscana, Prefettura di Firenze, ITTIG/CNR)

La presente pubblicazione non vuole essere l'ennesimo vademecum per lo straniero, né pretende di essere esaustiva rispetto alle mille problematiche interpretative e applicative di norme, che afferiscono a tematiche diverse, ma intende rappresentare un aiuto ed un riferimento per gli ufficiali di anagrafe, nonché un tentativo di rendere omogenea sul territorio provinciale la risposta degli operatori dei servizi demografici al cittadino straniero.

Anna Maria SANTORO

*Dirigente Area II - Raccordo con gli Enti
Locali; Consultazioni Elettorali
Prefettura di Firenze*

INDICE

Scheda 1	1
<u>Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato</u>	<u>1</u>
<u><i>E' il caso del cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d'ingresso per lavoro subordinato o lavoro stagionale, a seguito della procedura prevista per il decreto flussi oppure per casi particolari di cui all'art. 27 del D.lgs. 286/98.</i></u>	<u>1</u>
Scheda 2	5
<u>Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari</u>	<u>5</u>
<u><i>E' il caso del cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d'ingresso per ricongiungimento familiare</i></u>	<u>5</u>
Scheda 3	9
<u>Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario con permesso di soggiorno in corso di rinnovo</u>	<u>9</u>
<u><i>E' il caso del cittadino non comunitario:</i></u>	<u>9</u>
<u><i>che si iscrive per la prima volta all'anagrafe (pur essendo già titolare di permesso di soggiorno)</i></u>	<u>9</u>
<u><i>che, cancellato per irreperibilità, è ricomparso</i></u>	<u>9</u>
<u><i>che proviene da altro Comune con regolare residenza</i></u>	<u>9</u>
Scheda 4	13
<u>Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di permesso di soggiorno per riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana</u>	<u>13</u>
<u><i>E' il caso del cittadino non comunitario la cui richiesta di iscrizione anagrafica è tesa al riconoscimento o al riacquisto</i></u>	<u>13</u>

della cittadinanza ed è proveniente da Paese aderente all'Accordo Schengen 13

Scheda 5 17

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di permesso di soggiorno per riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana 17

E' il caso del cittadino non comunitario la cui richiesta di iscrizione anagrafica è tesa al riconoscimento o al riacquisto della cittadinanza ed è proveniente da Paese non aderente all'Accordo Schengen 17

Scheda 6 21

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di decisione della Commissione territoriale competente a seguito di domanda di protezione internazionale 21

E' il caso del cittadino non comunitario a cui, in seguito alla domanda di protezione internazionale, non è ancora stato rilasciato un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria perché in attesa della decisione da parte della suddetta Commissione. 21

Scheda 7 25

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 25

E' il caso del cittadino non comunitario a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria in seguito alla domanda di protezione internazionale. 25

Scheda 8 29

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario per il quale è stata attivata procedura di emersione dal lavoro irregolare (colf e badanti) 29

E' il caso del cittadino non comunitario il cui datore di lavoro ha presentato domanda per la procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/09 presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nel periodo dal 1 al 30 settembre 2009. 29

Scheda 9 33

Iscrizione anagrafica di figli minori di cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia 33

E' il caso dei minori nati all'estero o in Italia, e residenti con i genitori non comunitari già iscritti in anagrafe. 33

Scheda 10 **37**

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario titolare di permesso di soggiorno per studio 37

E' il caso del cittadino non comunitario che soggiorna in Italia per motivi di studio per più di 3 mesi 37

Scheda 11 **41**

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale 41

È necessario effettuarla entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno per impedire l'avvio del procedimento di cancellazione anagrafica. 41

A cosa serve iscriversi all'anagrafe e perché è importante **43**

Una nota informativa per i cittadini stranieri 43

A cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze 43

Informativa sulla cancellazione dall'anagrafe per mancata dichiarazione di rinnovo di dimora abituale 45

SCHEDA 1



Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

E' il caso del cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d'ingresso per lavoro subordinato o lavoro stagionale, a seguito della procedura prevista per il decreto flussi oppure per casi particolari di cui all'art. 27 del D.lgs. 286/98.

Durata del procedimento


90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. fotocopia non autenticata del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o, in caso di indisponibilità del datore di lavoro, copia della richiesta di permesso per attesa occupazione;
3. fotocopia non autenticata della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Modulo 209);
4. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio



Stranieri e servizi demografici

44

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato.

Visualizza il modello del Comune di Firenze:

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [**Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009**](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009**](#)
"Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile."
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007**](#)
"Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno".

- [**Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007**](#) “in materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17 novembre 2006**](#) “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell'On. sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005**](#) “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#) “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- [**Artt. 2, 9, 10, 15 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999**](#) “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- [**Artt. 1, 2, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 9, 9-bis del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998**](#) “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
- [**D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989**](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [**Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954**](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.

SCHEDA 2



Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari

E' il caso del cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d'ingresso per ricongiungimento familiare

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità con visto d'ingresso, in visione;
2. copia del nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
3. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.

Nota: *nel caso vi siano anche figli minori occorre dichiarare anche la residenza di questi ultimi.*

Documentazione prevista per l'iscrizione di figli minori:

documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere alternativamente:

- originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati;
- originali rilasciati dalle autorità consolari del Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato.

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunica alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [**Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009**](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009**](#)
"Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile."

- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007**](#) "Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno".
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 2 agosto 2007**](#) "Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#) "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri".
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) "Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente".
- [**Artt. 2, 9, 15, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999**](#) "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- [**Artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9-bis, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998**](#) "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni.
- [**D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989**](#) "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
- [**Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954**](#) "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e successive modifiche e integrazioni.

SCHEDA 3



Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario con permesso di soggiorno in corso di rinnovo

E' il caso del cittadino non comunitario:

- *che si iscrive per la prima volta all'anagrafe (pur essendo già titolare di permesso di soggiorno)*
- *che, cancellato per irreperibilità, è ricomparso*
- *che proviene da altro Comune con regolare residenza*

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
3. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza del permesso.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato.

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)

- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. In caso di provenienza da altro Comune effettua accertamenti presso il Comune di provenienza.

Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"
- [Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009](#)
"Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile."
- [Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17 novembre 2006](#)
"Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell'On. sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".
- [Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006](#) "Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno"

- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005**](#) “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#) “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- [**Artt. 2, 9, 10, 15 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999**](#) “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- [**Artt. 1, 2, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 9-bis, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998**](#) “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
- [**D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989**](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [**Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954**](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.

SCHEDA 4



Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di permesso di soggiorno per riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana

*E' il caso del cittadino non comunitario la cui richiesta di iscrizione anagrafica è tesa al riconoscimento o al riacquisto della cittadinanza ed è proveniente da **Paesie aderente all'Accordo Schengen***

Attivazione del procedimento

Nei casi di riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana, l'iscrizione anagrafica dovrà essere richiesta entro 3 mesi dall'ingresso in Italia. Superato tale limite occorrerà presentare la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno.

Durata del procedimento

L'iscrizione anagrafica sarà perfezionata quando l'Ufficiale di Stato civile competente all'istruttoria per la verifica del riacquisto della cittadinanza italiana comunicherà l'esito del procedimento. In caso di esito negativo non si potrà procedere all'iscrizione anagrafica. Nel caso di riconoscimento della cittadinanza non è necessario attendere l'esito dell'istruttoria per procedere all'iscrizione anagrafica.

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. ricevuta della dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall'ingresso, rilasciata al Questore della provincia in cui si trova oppure se alloggiato in una struttura ricettiva copia della scheda generalità redatta dal titolare della struttura;

Stranieri e servizi demografici

44

3. dichiarazione di essere di ceppo italiano e che la presenza sul territorio è finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana;
4. in caso di riacquisto della cittadinanza, dichiarazione ex art. 13 c.1 della Legge 91/92.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Nel caso di riacquisto della cittadinanza l'iscrizione avverrà previa verifica del pregresso status di cittadino italiano.

Riferimenti normativi

- [Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"

- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009**](#) “Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.”
- [**Circolare del Ministero dell'interno n 14 del 31 ottobre 2008**](#) “Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica”
- [**Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2007**](#) “Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68”.
- [**Circolare del Ministero dell'interno n. 32 del 13 giugno 2007**](#) “Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita”.
- [**Legge n. 68 del 28 maggio 2007**](#) “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#) “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- [**Art. 13 c.1 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992**](#) “Nuove norme sulla cittadinanza”
- [**D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989**](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [**Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954**](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.

SCHEDA 5



Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di permesso di soggiorno per riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana

*E' il caso del cittadino non comunitario la cui richiesta di iscrizione anagrafica è tesa al riconoscimento o al riacquisto della cittadinanza ed è proveniente da **Paese non aderente all'Accordo Schengen***

Attivazione del procedimento

Nei casi di riconoscimento o riacquisto della cittadinanza italiana, l'iscrizione anagrafica dovrà essere richiesta entro 3 mesi dall'ingresso in Italia. Superato tale limite occorrerà presentare la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno.

Durata del procedimento

L'iscrizione anagrafica sarà perfezionata quando l'Ufficiale di Stato civile competente all'istruttoria per la verifica del riacquisto della cittadinanza italiana comunicherà l'esito del procedimento. In caso di esito negativo non si potrà procedere all'iscrizione anagrafica. Nel caso di riconoscimento della cittadinanza non è necessario attendere l'esito dell'istruttoria per procedere all'iscrizione anagrafica.

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione; sul quale risulta apposto il timbro uniforme Schengen;
2. dichiarazione di essere di ceppo italiano e che la presenza sul territorio è finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana;

3. in caso di riacquisto della cittadinanza, dichiarazione ex art. 13 c.1 della Legge 91/92.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato:

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale.

Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunica alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Nel caso di riacquisto della cittadinanza l'iscrizione avverrà previa verifica del pregresso status di cittadino italiano.

Riferimenti normativi

- [Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile".

- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009**](#) “Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.”
- [**Circolare del Ministero dell'interno n 14 del 31 ottobre 2008**](#) “Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica”
- [**Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2007**](#) “Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68”.
- [**Circolare del Ministero dell'interno n. 32 del 13 giugno 2007**](#) “Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita”.
- [**Legge n. 68 del 28 maggio 2007**](#) “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#) “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- [**Art. 13 c.1 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992**](#) “Nuove norme sulla cittadinanza”
- [**D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989**](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [**Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954**](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.



SCHEDA 6

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di decisione della Commissione territoriale competente a seguito di domanda di protezione internazionale

E' il caso del cittadino non comunitario a cui, in seguito alla domanda di protezione internazionale, non è ancora stato rilasciato un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria perché in attesa della decisione da parte della suddetta Commissione.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Eventuale documento d'identità (passaporto o equipollente anche se scaduto);
2. titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura o dalla Polizia di frontiera;
3. eventuale dichiarazione del titolare della struttura in cui lo straniero dimora.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009](#) "Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile".
- [Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009](#) "Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile."
- [D. lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008](#) " Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".
- [D. lgs. n. 251 del 19 novembre 2007](#) "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

- **D. lgs. n. 140 del 30 maggio 2005** “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”.
- **D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004** “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007** “Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno”.
- **Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007** “in materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17 novembre 2006** “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell'On. sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005** “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003** “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- **Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000** “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- **Artt. 15, 18, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999** “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- **Artt. 2 comma 7, 6, 10, 19, 29 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998** “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.

Stranieri e servizi demografici

44

- [D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.
- [Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951.](#)

SCHEDA 7



Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

E' il caso del cittadino non comunitario a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria in seguito alla domanda di protezione internazionale.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto o titolo di viaggio per rifugiati, in visione;
2. [permesso di soggiorno per asilo](#) o per [protezione sussidiaria](#).

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

Stranieri e servizi demografici

44

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

Nota: Per quanto riguarda l'iscrizione dei minori si può ritenere sufficiente che i loro nomi siano indicati nel decreto di riconoscimento dello status di rifugiato emesso dalla Commissione territoriale competente.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"
- [Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009](#)
"Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile."
- [D. lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008](#) " Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".
- [D. lgs. n. 251 del 19 novembre 2007](#) "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.

- **D. lgs. n. 140 del 30 maggio 2005** “Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”.
- **D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004** “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007** “Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno”.
- **Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007** “in materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17 novembre 2006** “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell'On. sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005** “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394”.
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003** “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- **Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000** “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- **Artt. 15, 18, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999** “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- **Artt. 2 comma 7, 6, 10, 19, 29 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998** “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

Stranieri e servizi demografici

44

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.

- [D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.
- [Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951.](#)



SCHEDA 8

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario per il quale è stata attivata procedura di emersione dal lavoro irregolare (colf e badanti)

E' il caso del cittadino non comunitario il cui datore di lavoro ha presentato domanda per la procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/09 presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nel periodo dal 1 al 30 settembre 2009.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione o documento equipollente e fotocopia dello stesso;
2. fotocopia non autenticata del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o, in caso di decesso del datore di lavoro o di rinuncia da parte del datore di lavoro, copia della richiesta di permesso per attesa occupazione;
3. fotocopia non autenticata della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Modulo 209);
4. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [Art. 1-ter della Legge n. 102 del 3 agosto 2009](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"
- [Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009](#) "Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"

- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009**](#) “Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.”
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007**](#) “Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno”;
- [**Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007**](#) “In materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”;
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005**](#) “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#) “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- [**Artt. 2, 9, 15 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999**](#) “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- [**Artt. 1, 2, 4, 5, 5-bis, 6, 7 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998**](#) “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
- [**D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989**](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [**Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954**](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.

SCHEDA 9



Iscrizione anagrafica di figli minori di cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia

E' il caso dei minori nati all'estero o in Italia, e residenti con i genitori non comunitari già iscritti in anagrafe.

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

Per l'iscrizione dei figli **minori nati all'estero** :

- passaporto in corso di validità, in visione;
- documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Questi documenti devono essere:
 - originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati, oppure:
 - originali rilasciati dalle autorità consolari del Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Per i **minori nati in Italia** l'iscrizione anagrafica discende direttamente dalla nascita ed è normalmente frutto di una dichiarazione resa a tal fine dal genitore già regolarmente residente nel Comune. Non è quindi necessario attendere l'inserimento del minore del titolo di soggiorno di uno dei genitori per procedere all'iscrizione anagrafica.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta.

Esempio

Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [**Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009**](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009**](#)
"Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile."

- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005**](#)
“Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394”.
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 12 luglio 2004**](#)
“Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.”
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#)
“Iscrizione anagrafica cittadini stranieri”.
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) “Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”.
- [**Artt. 2, 15 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999**](#) “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- [**Artt. 1, 2, 31 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998**](#) “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
- [**D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989**](#) “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- [**Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954**](#) “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.

SCHEDA 10



Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario titolare di permesso di soggiorno per studio

E' il caso del cittadino non comunitario che soggiorna in Italia per motivi di studio per più di 3 mesi

Durata del procedimento

90 giorni dalla presentazione della richiesta

Documentazione richiesta

1. Passaporto in corso di validità, in visione;
2. permesso di soggiorno per studio o, in caso di rinnovo, ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del rinnovo del permesso, in visione.

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4 (modello ISTAT), che viene compilato dall'Ufficio Anagrafe all'atto della richiesta. Esempio: Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l'acquisizione dei dati necessari all'iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall'interessato

Visualizza il modello del Comune di Firenze

- [In italiano](#)
- [In inglese](#)
- [In cinese](#)
- [In rumeno](#)

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'ufficio anagrafe del Comune di dimora abituale.

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale, avvalendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi

- [**Circolare Prefettura di Firenze - Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009**](#)
"Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile"
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009**](#)
"Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile."
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17 novembre 2006**](#)
"Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell'On. sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005**](#)
"Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394".
- [**Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003**](#)
"Iscrizione anagrafica cittadini stranieri".
- [**Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000**](#) "Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente".

- **Artt. 2, 15 e 44-bis del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999** “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
- **Artt. 1, 2, 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998** “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
- **D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989** “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
- **Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954** “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e successive modifiche e integrazioni.

SCHEDA 11



Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

È necessario effettuarla entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno per impedire l'avvio del procedimento di cancellazione anagrafica.

Accesso al servizio

Requisiti

1. Aver ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo da non più di 60 giorni;
2. abitare sul territorio in maniera stabile e continuativa.

Documentazione richiesta

- Permesso di soggiorno rinnovato o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe acquisiscono direttamente la dichiarazione dell'interessato, che viene contestualmente sottoscritta.

Riferimenti normativi

- [Art. 15 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999](#) "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato del D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.

Stranieri e servizi demografici

44

- [Art. 7 comma 3 e 11 comma 1 lett. c\) del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989](#) "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione"

A COSA SERVE ISCRIVERSI ALL'ANAGRAFE E PERCHÉ È IMPORTANTE

Una nota informativa per i cittadini stranieri

A cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze

L'**anagrafe** è il registro del Comune in cui sono contenuti i dati personali delle persone che abitano in quel territorio.

Dopo aver completato le procedure presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e aver inoltrato tramite Poste la richiesta di permesso di soggiorno, è indispensabile iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.

Le norme italiane impongono infatti l'obbligo a qualsiasi cittadino, italiano o straniero, di registrarsi nell'anagrafe della popolazione residente nel momento in cui intende stabilire la sua dimora abituale in un Comune

L'iscrizione all'anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Serve anche a completare alcune altre pratiche come:

- richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- richiesta di acquisizione di cittadinanza;
- richiesta di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica ("case popolari").

Per **poter chiedere l'iscrizione** all'anagrafe occorre essere un componente maggiorenne della famiglia. Ci si deve recare personalmente all'ufficio anagrafe del Comune in cui si abita e compilare e firmare un modulo di richiesta. All'anagrafe si deve dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni.

La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che l'ufficiale d'anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato l'**effettiva abitazione all'indirizzo indicato**.

Se si **trasferisce la propria residenza in altro Comune** bisogna presentare richiesta di iscrizione all'anagrafe del nuovo Comune di residenza.

Se la **richiesta riguarda tutta la famiglia**, si devono indicare le generalità di tutti i componenti e l'indirizzo della nuova dimora abituale. Se l'abitazione è presso un'altra famiglia, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di "stato di famiglia" di quel nucleo familiare.

Se si **cambia indirizzo all'interno dello stesso Comune** occorre presentare apposita richiesta all'ufficio anagrafe del Comune di residenza che provvederà ad accertare l'avvenuto trasferimento di residenza all'indirizzo indicato.

Il **rinnovo dell'iscrizione anagrafica (dichiarazione di dimora abituale)** è obbligatorio ogni volta che viene rinnovato il permesso di soggiorno, entro 60 giorni dal rilascio del nuovo permesso di soggiorno (o del nuovo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) l'iscrizione all'Anagrafe comunque non decade. L'ufficiale dell'Anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica, dandone comunicazione al Questore.

La **cancellazione dai registri dell'Anagrafe** del Comune di dimora abituale o di residenza avviene nei seguenti casi:

- per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero;
- per irreperibilità accertata a seguito del censimento generale della popolazione;
- quando le autorità non riescono a trovare la persona presso la residenza dichiarata a seguito di ripetute verifiche negative;
- a causa del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e non si è provveduto a fare domanda di rinnovo del permesso. In questo caso il Comune provvede ad avvisare l'interessato invitandolo a provvedere nei successivi 30 giorni.



**Informativa sulla cancellazione dall'anagrafe per mancata
dichiarazione di rinnovo di dimora abituale**

E' IMPORTANTE SAPERE CHE...

...entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno è necessario presentarsi all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per **rinnovare anche la dichiarazione di dimora abituale.**

Se non si effettua questa dichiarazione si viene **cancellati dall'anagrafe** se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e non si è provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo caso il Comune avvisa l'interessato invitandolo a provvedere nei successivi 30 giorni.

